



Sandra de Franchis
NOTAIO

REPERTORIO N. 15321

RACCOLTA N. 7510

DELIBERA DI TRASFORMAZIONE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LI-
MITATA UNIPERSONALE DA SEMPLIFICATA IN ORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno nove del mese di aprile,

9 Aprile 2021

In Colleferro, Via Bruno Buozzi n.35.

Avanti a me Dott.ssa Sandra DE FRANCHIS, Notaio in Roma con
Studio in Via Barberini n. 50, iscritta al Collegio Notarile
dei Distratti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

è presente il Signor:

MICHELI Giovanni, nato a Frosinone il 24 luglio 1981 e resi-
dente a Ceccano in Via Colle S. Paolo n. 5, codice fiscale
MCH GNN 81L24 D810F, cittadino italiano.

Detto Componente, della cui identità personale io Notaio sono
certa, dichiara di costituirsi nel presente atto in proprio,
in qualità di Socio unico, e in rappresentanza, quale Ammini-
stratore Unico, della società "MDS RICEVIMENTI Società a re-
sponsabilità limitata semplificata" con unico socio, con sede
in Colleferro, Via Casilina Km. 49,450, capitale sociale euro
500,00 i.v., iscritta nel Registro delle Imprese di Roma, nu-
mero di iscrizione, codice fiscale e partita IVA 15064731001,
numero REA RM-1566221, costituita in data 28 dicembre 2018.

Nelle predette qualità di socio unico e di legale rappresen-
tante, mi dichiara che è validamente costituita la assemblea

Registrato alla
Agenzia delle Entrate
Ufficio di Roma 4
Il 19 aprile 2021
al n. 12903 serie 1T
esatti Euro 356,00

totalitaria di detta Società, chiamata a deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

(1) Trasformazione della società da s.r.l. semplificata in s.r.l. ordinaria , sempre con socio unico;

(2) Approvazione del nuovo Statuto;

Adotta quindi, con il voto favorevole dell'intero capitale da lui detenuto, la seguente deliberazione:

L'Assemblea totalitaria della MDS RICEVIMENTI s.r.l.s., nella adunanza del 9 aprile 2021,

preso atto delle attestazioni dell'Amministratore Unico:

- che il capitale sociale di euro 500,00 è interamente versato;

- che l'esercizio 2020 ha chiuso con un utile di euro 4.701,78;

- che la società non ha perdite pregresse;

- che è stata redatta la Situazione patrimoniale al 28.2.2021 dalla quale risulta un utile di periodo di euro 2.273,60 che la società detiene riserve disponibili per complessivi euro 46.002,09, oltre alla riserva legale di euro 4.500,00;

delibera

(1) di approvare la Situazione patrimoniale infrannuale, corredata dal Conto economico, della società al 28 febbraio 2021, dalla quale risulta che la società dispone di riserve disponibili pari ad Euro 46.002,09, di cui euro 18.002,09

"riserva straordinaria" ed euro 28.000,00 "altre riserve",
oltre alla riserva legale di euro 4.500,00, e che la società
è in attivo;

(2) di trasformare la società da società a responsabilità li-
mitata semplificata in società a responsabilità limitata or-
dinaria, fermi restando la denominazione "MDS RICEVIMENTI
S.r.l.", la sede in Colleferro, Via Casilina Km. 49,450, la
durata a tempo indeterminato, l'oggetto sociale e la forma di
amministrazione, e confermata la sua carica di amministratore
unico fino a revoca o dimissioni, con i più ampi poteri di
ordinaria e straordinaria amministrazione, munito della lega-
le rappresentanza e della firma sociale di fronte ai terzi ed
in giudizio;

- di determinare il nuovo capitale sociale in Euro 30.000,00
aumentandolo per euro 29.500,00 (ventinovemilacinquecento
virgola zero zero) rispetto agli attuali euro 500,00 intera-
mente versati, utilizzando a tal fine per euro 28.000,00 le
"altre riserve", che in tal modo si azzerano, e per euro
1.500 la "riserva straordinaria", che così si riduce ad euro
16.502,09, ed accrescendo, conseguentemente gratuitamente il
valore nominale della quota da euro 500,00 ad euro 30.000,00,
di proprietà del socio unico ed interamente liberata;

(3) di approvare il nuovo testo di statuto che si allega al
presente atto sotto la lettera "B" per formarne parte inte-
grante e sostanziale.

Alle ore 15,10 dichiara conclusa l'adunanza e mi consegna la
Situazione patrimoniale ed il conto economico per il periodo
1 gennaio/28 febbraio 2021, che si allegano sub "A" con es-
o-
nero per me notaio dal darne lettura ed il nuovo testo di
statuto che, previa lettura da me datagli, si allega sub "B":
Del che io Notaio ho redatto il presente Verbale che, datti-
lo scritto da persona di mia fiducia su tre intere pagine e
parte della quarta di un foglio, ho letto al Comparente che
approva, con me sottoscrivendolo alle ore quindici e minuti
quindici.

Firmato: MICHELI Giovanni

Firmato: Sandra de Franchis Notaio (Vi è il sigillo)

Bilancio di verifica

CONTO ECONOMICO dal 01/01/21 al 28/02/21

ALLEGATO "A"
 al mio atto 7510 racc.

COSTI		RICAVI			
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
701	RIM.INIZ.SEMILAVORATI PROD-FINITI	88.960,24	803	RICAVI PER PRESTAZIONI SERVIZI ___A1	17.662,73
701.00002	RIM.INIZ.MATERIE SUSSIDIARIE	78.960,24	803.00001	RICAVI PRESTAZIONI SERVIZI	17.662,73
701.00051	RIM.INIZ.MERCI	10.000,00	810	ALTRI COMPONENTI POSITIVI _____A5b	0,02
702	ACQ.MAT.PRIME-SUSSID-SEMIL.-MERCIB6	2.370,06	810.00005	ABBUONI/ARROTON.ATTIVI	0,02
702.00002	BENI PRODUZ.SERVIZI	129,20	812	RIMANENZE FINALI	89.000,00
702.00051	MERCI C/ACQUISTI	2.240,86	812.00002	RIM.FIN.MATERIE SUSSIDIARIE	80.000,00
704	ACQUISTO MATERIALI VARI _____B6	1.017,38	812.00011	RIM.FIN.MERCI	9.000,00
704.01002	VETTOVAGLIE	1.017,38			
709	SERVIZI GENERALI-AMMINISTRATIVI ___B7	1.205,48			
709.00002	ACQUA	132,25			
709.00003	ENERGIA ELETTRICA	481,33			
709.00008	SERVIZI BANCARI	347,25			
709.00015	TELEFONIA	219,65			
709.00041	ALTRI SERVIZI	25,00			
711	PRESTAZ.DI LAVORO NON DIPENDENTE ___B7	4.048,84			
711.00031	PRESTAZ.LAV.OCCASION.AFFER.ATTIV.	2.575,00			
711.00046	COMP.AMMIN.CO.CO.CO-SOCI	1.200,00			
711.00053	CONTR.INPS AMMIN.CO.CO.CO-SOCI	273,84			
713	COSTI GESTIONE AUTOVEICOLI	342,58			
713.00001	CARBURANTI-LUBRIFICANTI	288,02			
713.00031	PEDAGGI AUTOSTRADALI	222,61			
713.00091	NOLEGGIO VEICOLI	-168,05			
715	ALTRI COSTI PER SERVIZI _____B7	3.299,13			
715.00032	VITTO-ALLOGGIO-Art.95-Comma3	1.548,00			
715.00036	ALTRE SPESE DOCUMENTATE	1.000,00			
715.00038	RIMB.CHILOM-Art.95-Comma3	500,00			
715.01000	RISTORAZIONI	97,63			
715.01006	ASSISTENZA SOFTWARE	153,50			
717	COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI _____B8	2.411,00			
717.00001	FITTI PASSIVI	2.403,00			
717.00003	ALTRI NOLEGGI	8,00			
720	SPESE PER LAVORO DIPENDENTE _____B9	661,44			
720.00001	SALARI-STIPENDI	332,18			
720.00021	ONERI SOCIALI INPS	91,09			
720.00031	ONERI SOCIALI INAIL	238,17			
740	INTERESSI-ALTRI ONERI FINANZ. _____C17	42,50			
740.00005	INTER. PASSIVI SU MUTUI	42,50			
748	ONERI STRAORDINARI _____B14	30,50			
748.00003	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	30,50			
TOTALE COSTI		104.389,15	TOTALE RICAVI		106.662,75
UTILE D'ESERCIZIO		2.273,60			
TOTALE A PAREGGIO		106.662,75			

[Handwritten signature]




Sandra de Franchis
NOTAIO

Allegato "B" alla raccolta n. 7510

STATUTO

DELLA MDS RICEVIMENTI S.R.L.

Art.1) Denominazione

È costituita una Società a responsabilità limitata con la denominazione "MDS RICEVIMENTI S.R.L."

Art.2) Oggetto

La Società ha per oggetto:

-l'attività di ristorazione, la ristorazione rurale, l'attività turistico-ricettiva, l'organizzazione di eventi per la valorizzazione del territorio e dei prodotti locali;

- la promozione del turismo sul territorio;

- la promozione della enogastronomia;

- il turismo rurale così come definito nell'articolo 16 della legge Regionale 10 agosto 2016 n. 12 e ss.mm.ii e la possibilità di attuare il regime di connessione con le aziende agricole così come previsto dall'art. 57 e 57 bis della legge Regionale n. 38/1999 e ss.mm.ii.;

- l'organizzazione di eventi e cerimonie compresi servizi di catering e banqueting;

- il servizio e la produzione di shooting fotografici;

- il merchandising di articoli legati agli eventi;

- l'allestimento per eventi pubblici e privati e Flower design;

- il noleggio di materiali per eventi;

- il servizio di promozione e ufficio stampa per artisti;

- il servizio marketing e gestione della comunicazione per società e privati;

- ogni altra attività connessa all'attività principale.

La società può inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, prestare garanzie reali e personali, anche a favore di terzi, e assumere partecipazioni e interessenze in altre società o imprese, purchè tali operazioni non siano svolte nei confronti del pubblico nè in via prevalente, il tutto nel rispetto delle inderogabili norme di legge.

Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare e quelle di mediazione, le attività professionali protette e comunque tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società.

Art.3) Sede

La Società ha sede in Comune di Colleferro (RM).

L'organo amministrativo potrà trasferire la sede legale nell'ambito dello stesso Comune e istituire altrove e sopprimere succursali, agenzie e uffici di rappresentanza.

Art.4) Domiciliazione

Il domicilio dei soci, degli amministratori e, se nominati,

del sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dal Registro delle Imprese.

Art.5) Durata

La Società è contratta a tempo indeterminato..

Art. 6) Capitale

Il capitale sociale è di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero), diviso in quote a sensi di legge.

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del c.c.. Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter c.c., gli aumenti di capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art.2473 c.c.. Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, comma secondo, del c.c., in previsione dell'assemblea ivi indicata.

Fatta in ogni caso salva la natura esclusiva dell'oggetto sociale contenuto nel precedente articolo 2, la Società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, fruttiferi ovvero infruttiferi, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico. Tali finanziamenti potranno es-

sere effettuati unicamente nell'ambito dei limiti e secondi i criteri stabiliti dalla legge e dalle istituzioni competenti.

Art.7) Trasferimento delle partecipazioni

Le quote di partecipazione sociale sono trasferibili per atto tra vivi.

Sono altresì trasferibili per successione a causa di morte a favore di coniuge e discendenti in linea retta.

Eventuali altri eredi o legatari hanno diritto ad ottenere il rimborso della partecipazione calcolata come nel caso di recesso.

ART.8) Il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata agli altri soci; l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. I soci, entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicheranno se intendano o meno esercitare il diritto di prelazione.

Il socio interessato all'acquisto deve far pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento (risultante dal timbro postale) della comunicazione;

la partecipazione dovrà essere trasferita entro 15 giorni dalla data in cui il socio interessato all'acquisto avrà co-

municato al socio offerente - a mezzo raccomandata l'accettazione dell'offerta, della data fissata per il trasferimento e del Notaio a tal fine da lui designato.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Art.8) Recesso

Oltre al diritto di recesso spettante a ciascun socio fin quando la durata della società sarà a tempo indeterminato, hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

i.- il cambiamento dell'oggetto della Società;

ii- la trasformazione della Società;

iii.- la fusione e la scissione della Società;

iv. - la revoca dello stato di liquidazione;

v. - il trasferimento all'estero della sede della Società;

vi. - l'eliminazione di una o più cause di recesso previste nello statuto;

vii. - il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della Società.

Per le modalità del recesso e la liquidazione della quota si rinvia al codice civile.

Art.9) Esclusione

Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio.

Art.10) Organo amministrativo

La Società può essere amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, secondo quanto determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Art.11) Durata della carica, revoca, cessazione

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci all'atto della nomina.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, decade l'intero consiglio di amministrazione e l'assemblea provvederà alla sua sostituzione nel più breve tempo possibile.

Art.12) Consiglio di amministrazione

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri il presidente.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni.

Art.13) Adunanze del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione delibera in adunanza collegiale.

Esso è convocato dal Presidente, che ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, nonché al sindaco e/o al revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed il sindaco, se nominato.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è richiesta la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà

essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art.14) Poteri dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della Società, fatta eccezione per il compimento degli atti riservati dalla legge o eventualmente dal presente statuto alla decisione dei soci.

Nel caso di nomina dell'amministratore unico, questi avrà i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatti i salvi i limiti decisi dall'assemblea all'atto della nomina.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei propri poteri ad un uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Art.15) Rappresentanza

L'amministratore unico ha la rappresentanza della Società e la firma sociale. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della Società nonché la firma sociale spettano al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati, nei limiti dei poteri delegati.

La rappresentanza della Società e la firma sociale spettano anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei li-

miti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art.16) Compensi degli amministratori

Agli amministratori, se soci, spetta il solo rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio; se non soci può essere loro corrisposto un compenso da decidersi dai soci al momento della nomina.

Art.17) Organo di controllo e revisore legale dei conti

Quando ne ravvisino l'opportunità, i soci possono nominare il sindaco o il revisore. La nomina del sindaco o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.

Il sindaco può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci.

Art.18) Competenze e doveri del sindaco.

Il sindaco vigila sull'osservanza delle legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

Art.19) Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno il 33% del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci:

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;

c) la nomina del sindaco o del revisore;

d) le modificazioni dell'atto costitutivo;

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

f) la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479-bis c.c. ovvero mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. La consultazione scritta consiste in una proposta di deliberazione che deve essere predisposta da uno o più amministratori o da soci che rappresentano almeno il 33% del capitale sociale e inviata a tutti i soci con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta deve risultare l'esatto testo della delibera da adottare e dovranno risultare con chiarezza l'argomento in oggetto, le ragioni e quanto necessario per assicurare una adeguata informazione sulla decisione da trattare.

La comunicazione alla Società del consenso dei soci alla de-

cisione può avvenire con dichiarazione resa con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il socio dichiara di essere sufficientemente informato che dovrà pervenire in forma scritta alla Società entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della proposta di delibera. In caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato.

La decisione si perfeziona validamente quando tutti i soci siano stati interpellati e i soci portatori di almeno il 51% del capitale abbiano espresso e comunicato alla Società il proprio consenso alla decisione proposta.

Nel caso in cui la decisione sia adottata mediante consenso espresso per iscritto, ciascun socio presta il proprio consenso, senza che vi sia stata formale interpellanza da parte degli amministratori o dei soci. Il relativo consenso viene manifestato da ciascun socio mediante sottoscrizione di un documento dal quale risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione. La decisione si perfeziona validamente quando i soci portatori di almeno il 51% del capitale abbiano espresso e comunicato alla Società il proprio consenso su un testo di decisione sostanzialmente identico. In ogni caso detta procedura di formazione del consenso dovrà essere ultimata entro otto giorni da quando la stessa ha avuto inizio.

Art.20) Diritto di voto

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel Registro delle Im-

prese.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

Art.21) Assemblea

Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate al precedente art. 19 lett. d), e) ed f), nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno il 33% del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo, anche fuori dalla sede sociale purché in Italia.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal Registro delle Imprese.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti validamente costituita; comunque anche in seconda

convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale e tutti gli amministratori e il sindaco, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Art.22) Svolgimento dell'Assemblea

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione. In caso di assenza o impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla Persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

i. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

ii. che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, rego-

lare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

iii che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

iv. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art.23) Deleghe

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla Società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

La delega ha effetto anche per la seconda convocazione.

Art.24) Verbale di Assemblea

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, se nominato, o dal Notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni, e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dis-

senzienti.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Art.25) Quorum costitutivi e deliberativi

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale. Le decisioni dei soci, comunque adottate, sono validamente prese con il voto favorevole di almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

Restano comunque salve le disposizioni di legge che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Art. 26) Bilancio e utili

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Nei casi previsti dalla legge, l'assemblea, per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro un termine massimo di 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto 1/5 (un quinto) del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa determinazione dei soci.

Art.27) Scioglimento e liquidazione

La Società si scioglie per decisione dei soci o per le cause previste dalla legge.

L'assemblea nominerà uno o più liquidatori, determinando le regole di funzionamento del collegio, a chi spetta la rappresentanza della Società, i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

ART. 28) Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale in cui ha sede la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro 180 (centottanta) giorni dalla nomina, in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Art. 29) Disposizioni finali

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto,

valgono le disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi

vigenti in materia di società a responsabilità limitata.

Firmato: MICHELI Giovanni

Firmato: Sandra de Franchis Notaio (Vi è il sigillo)